


# Etichettatura ambientale: campo di applicazione del D Lgs 116-2020



# Attuazione Decreto Legislativo 116/2020



Il D.Lgs. 116/2020, che recepisce le direttive UE 2018/851 sui rifiuti, e (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio, modifica il testo unico ambientale (d.lgs. N. 152/2006) introducendo nuovi obblighi in materia di «Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio», rendendo obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi.

**Tali obblighi entrano in vigore il 01/01/2023.**

Per fugare alcuni dubbi sui contenuti dell'etichettatura, il quadro normativo è stato ulteriormente definito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, che ha adottato le «Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm», seguendo quanto già predisposto precedentemente dalla Linea guida elaborata dal CONAI.

Inoltre, tali linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette per facilitare l'aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno.

# A chi si applicano gli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi?

Per la normativa vige il principio della «**responsabilità condivisa**» tra i diversi operatori della filiera per fornire al consumatore le informazioni necessarie per una corretta gestione degli imballaggi.

Pertanto, ai **produttori di imballaggio**, sia esso prodotto finito o prodotto semilavorato, vige l'obbligo di identificare correttamente i materiali di imballaggio utilizzati.

Agli **utilizzatori di imballaggi destinati al consumatore finale\*** (e quindi anche le aziende che vendono alimenti preconfezionati o imballaggi tal quale), vige l'obbligo di garantire che, sia le informazioni relative all'identificazione degli imballaggi, sia la destinazione finale degli imballaggi, siano disponibili al consumatore finale.

*\*Si ricorda, che per consumatore finale si intende «il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate».*

In questo modo la normativa **distingue** le informazioni obbligatorie che devono essere disponibili nelle transazioni **B2B** (solo codifica del materiale) e **B2C** (codifica del materiale + modalità di raccolta).

# Quali contenuti devono essere indicati nell'etichettatura degli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C)?

1- Le **identificazioni dei materiali di imballaggio** devono essere fatte attraverso la codifica dei materiali come prescritto dalla Decisione 129/1997.

- *Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile:*
  - *la UNI EN ISO 1043-1 per l'identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997*
  - *la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo*
  - *la UNI EN ISO 11469 per gli imballaggi multistrato in plastica*

Per soddisfare i requisiti legati alla chiarezza e comprensibilità delle informazioni, la Linea Guida ministeriale prevede che sia chiara la famiglia di materiale (es: Plastica) a cui fa riferimento la codifica del materiale, soprattutto nel caso di imballaggi multicomponenti.

2- Le **informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi**, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).

# Sistema sanzionatorio



L'articolo 261, comma 3 del D.L. 152/2006, dispone per «**chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti** di cui all'articolo 219, comma 5» (quindi privi delle informazioni previste per l'etichettatura ambientale) la **sanzione** amministrativa pecuniaria **da 5.200 euro a 40.000 euro**.

In base al principio della responsabilità condivisa la sanzione si applicherebbe non solo ai produttori, ma anche agli utilizzatori degli imballaggi, nonché agli importatori di alimenti posti in imballaggi privi delle necessarie indicazioni.

# I requisiti introdotti dal decreto in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi

## *Imballaggi compostabili e biodegradabili-art. 182-ter - rifiuti organici*

Il Decreto lgs. 116/2020 ha, inoltre, modificato anche l'art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici, stabilendo che i rifiuti aventi proprietà di biodegradabilità e compostabilità analoghe rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi, al verificarsi delle seguenti condizioni:


1. siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione;
2. siano opportunamente etichettati e riportino, **oltre alla menzione della conformità allo standard europeo, anche gli elementi identificativi del produttore e del certificatore**, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito dei rifiuti organici.

Pertanto, solo i materiali di imballaggio biodegradabili e compostabili certificati allo standard EN 13432 possono essere raccolti nell'organico. Gli utilizzatori devono rendere disponibili nell'etichettatura ambientale degli imballaggi anche le informazioni citate al punto 2.

# A quali imballaggi si applica la normativa?

La norma si applica a tutte le tipologie di imballaggio. Per il settore agroalimentare significa:

- Tutti gli imballaggi usati a contatto con il prodotto alimentare o la materia prima (vaschette, flowpack, vertbag, cassette a rendere materie prime, ecc)-> **PRIMARI**
- Tutti gli imballaggi utilizzati per la movimentazione degli imballaggi primari, indipendentemente dal fatto che questi possano essere destinati all'utente finale/consumatore finale o meno (CPR, cassette plastiche a perdere, film plastici che avvolgono unità di vendita)-> **SECONDARI**
- Tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto di unità di vendita oppure di imballaggi secondari (pallet, ecc)-> **TERZIARI**







## Attenzione agli elementi accessori!

La normativa integra la definizione di imballaggio anche con questa affermazione: «Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio, a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme»

La definizione delle funzioni di un imballaggio comprende anche gli elementi che assicurano la loro protezione e presentazione (dei prodotti e delle materie prime)



In merito alla classificazione dei materiali in imballaggio, il CONAI ci fornisce un prezioso contributo al merito, mettendo a disposizione un inventario di quali sono i materiali classificabili e non classificabili come imballaggio in questo link:

<https://www.conai.org/impresecosa-non-e-imballaggio/page/3/>



# Le modalità di informazione

Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo, **per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web)**, che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio.


Qualora si utilizzino **canali digitali**, devono essere rese facilmente note e accessibili all'utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte.

## Informazioni volontarie

E' importante sottolineare che, qualora si volesse comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.

La norma UNI EN ISO 14021 include regole di utilizzo per diversi simboli comunemente trovati negli imballaggi, come:

- Degradabile
- Riciclabile
- Contenuto riciclato
- Materiale riciclato
- Sostenibilità
- Privo di...
- Ciclo di Mobius
- Progettato per il disassemblaggio



Esempio di Ciclo di Mobius  
per asserzione di riciclabilità

Esempio di Ciclo di Mobius  
per asserzione di contenuto riciclato

## Gestione ed esaurimento scorte

Alla luce di una maggiore sostenibilità ambientale ed in linea con l'obiettivo attuato tramite tali decisioni, è stata previsto che tutti gli **imballaggi (primari, secondari e terziari) già immessi in commercio o già etichettati prima del 01/01/2023, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.**

La commercializzazione di tali scorte può essere effettuata fino al completo esaurimento delle stesse, senza incorrere a giudizi di non conformità e conseguenti sanzioni.

**Consigli per gli utilizzatori:** opportuno tenere traccia degli acquisti di imballaggi non a norma e, se successivi al 01/01/2023, chiedere al fornitore una attestazione che questi sono stati etichettati/messi in commercio prima del 01/01/2023

## Campo di applicazione- Imballaggi Import/export:

L'etichettatura ambientale così come definita dal TUA, è un obbligo derivante da uno strumento normativo nazionale, per cui ne consegue che l'obbligo vige attualmente su tutti gli imballaggi **immessi in commercio in Italia**.





## Attenzione: «Imballaggi destinati all'export»:

Tuttavia, la direttiva 94/62/CE sollecita **tutti gli Stati Membri** ad adottare opportune misure perché le informazioni necessarie a facilitare il riutilizzo, la raccolta, il recupero siano comunicate all'utente finale. Quindi per gli imballaggi destinati all'esportazione è necessario verificare gli obblighi stabiliti dagli Stati Membri.


Alcuni Paesi come Francia e Spagna hanno già definito requisiti di etichettatura ambientale per gli imballaggi

Es Spagna: obbligatorietà




Il punto verde

## Es Francia: obbligatorietà **Triman**



Principio del mutuo riconoscimento

## Conclusioni



Diversi elementi poco chiari presenti nella prima stesura del D.Lgs 116/2020, sono stati chiariti da successivi provvedimenti nazionali, tra cui l'attuale **Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi** ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm, che ricalca quanto già precedentemente stabilito dalle linee guida CONAI.

Permangono però **diverse criticità**, tra le quali si evidenzia **la gestione dei prodotti destinati all'esportazione, sottoposti a loro volta alla legislazione nazionale dello Stato Membro, che può prevedere differenti obblighi di comunicazione.**

Per sanare tale situazione, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione delle normative sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi (Regolamento UE 2019/1020 e direttiva UE 2019/904), che tra le varie misure di sostegno, prevede un'etichettatura armonizzata dei prodotti e dei contenitori dei rifiuti per facilitare la selezione da parte dei consumatori.

## Il supporto di SATA



Attraverso il laboratorio Cadir Lab, Sata offre agli stakeholder della filiera agro- alimentare servizi di:

- **Progettazione etichettatura** (etichetta, comunicazione web, btoc, btob)
- **Controllo etichettatura** (etichetta, comunicazione web, btoc, btob)
- **Formazione e consulenza** al personale aziendale per requisiti cogenti e di standard volontari
- **Audit e sopralluoghi** finalizzati all'implementazione e assistenza dell'etichettatura ambientale degli imballaggi aziendali

Riferimento SATA Thais Mendes da Silva: [t.mendesdasilva@satasrl.it](mailto:t.mendesdasilva@satasrl.it)

Riferimento Cadir Lab Marina Guazzotti: [guazzotti@cadirlab.it](mailto:guazzotti@cadirlab.it)